



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

Ordinanza n. 52 del 02/09/2025

Oggetto: ORDINANZA DI RIMOZIONE DI MATERIALI E DI MANUFATTI A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' SITA IN VIA SOLFERINO 8 E CONSEGUENTE RIMESSA IN PRISTINO DEL SUOLO E DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI.

VISTO il Verbale elevato dall'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Porto Azzurro n. 35/2025 del 22.08.2025, notificato in data 26.08.2025 al sig. **Adolfo Arienti nato a Portoferraio in data 07.06.1979**, titolare dell'attività denominata "Adolpo", sita in via Solferino, 8 _ P.IVA 02065740496, per aver violato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria" in quanto *"Alle ore 10:45 del giorno 18.08.2025, in Via Solferino, n. 8, presso l'Attività di cui all'insegna "Adolpo", veniva occupato abusivamente suolo pubblico per mq. 12,86 con tavolini e sedie a servizio dell'attività più mq. 1,52 occupati da vasi di fiori e ornamenti, per un totale di mq. 14,38"*;

PRESO ATTO che il suddetto Verbale è stato trasmesso a questo Ufficio nella medesima data per mail;

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria" e precisamente l'art. 15 ai seguenti commi:

1. Sono abusive le occupazioni:

a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Responsabile dell'Ufficio competente, previa contestazione delle relative violazioni, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere alla rimozione dei materiali e al ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando ai trasgressori un termine per provvedervi non superiore a sette (7) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva;

6. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato

l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre (3) giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77;

7. Alle occupazioni abusive sono applicate sanzioni di cui all'articolo 53;

STABILITO che i provvedimenti di rimozione con ripristino dei luoghi e chiusura temporanea dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato e delle attività artigianali del settore alimentare, a seguito di occupazione abusiva di suolo pubblico, saranno adottati senza preventiva comunicazione di avviso di avvio procedimento prevista dalla legge n° 241/1990, come da consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia (ex multis sentenza del Consiglio di Stato Sezione 5 n° 1611 del 27 marzo 2015);

CONSIDERATO che le sanzioni di cui all'articolo 53 del sopra citato Regolamento saranno emesse dall'Ufficio Tributi con atto consequenziale, scaturenti dal Verbale della Polizia Municipale;

ATTESO che la sanzione elevata riguarda l'occupazione di suolo pubblico abusiva effettuata, per fini di commercio, su strada urbana ricadente nel territorio del Comune di Porto Azzurro;

VISTO il Decreto del Vice Sindaco n. 05 del 14.08.2025 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell'Area TECNICA Settore Edilizia Privata ed Urbanistica;

VALUTATA, pertanto, la propria competenza trattandosi di atto gestionale;

VISTA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi della vigente normativa, scaturenti dall'adozione del presente provvedimento;

per tutte le motivazioni prima esposte

ORDINA

Al Sig. **Adolfo Arienti nato a Portoferraio in data 07.06.1977**, titolare dell'attività denominata "Adolpo", sita in via Solferino, 8 _ P.IVA 02065740496, a cui è stato notificato in data 26.08.2025 il Verbale n. 35/2025 per aver violato il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria" in quanto *"Alle ore 10:45 del giorno 18.08.2025, in Via Solferino, n. 8, presso l'Attività di cui all'insegna "Adolpo", veniva occupato abusivamente suolo pubblico per mq. 12,86 con tavolini e sedie a servizio dell'attività più mq. 1,52 occupati da vasi di fiori e ornamenti, per un totale di mq. 14,38"*

- **DI RIMUOVERE OGNI MANUFATTO (TAVOLINI, SEDIE E VASI DA FIORI) ENTRO DUE GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO ,**
- **DI RIMETTERE IN RIPRISTINO LO STATO DEI LUOGHI A SPESE DELLO STESSO,**
- **DI DARE COMUNICAZIONE SCRITTA DELL'AVVENUTA RIMOZIONE** entro i due giorni successivi, corredata da documentazione fotografica, al Comune di Porto Azzurro.

AVVISA

il sig. **Adelfi Adelio**, meglio prima identificato che:

- nel caso di recidiva, oltre all'applicazione delle suddette sanzioni, verrà irrogata la sospensione dell'attività per tre (3) giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77;
- nel caso in cui non provveda alla rimozione entro i termini indicati, dovrà effettuare il pagamento dell'importo relativo alle spese di rimozione a seguito dello sgombero coattivo;
- nel caso in cui, a seguito dell'invio della notifica che fissa la data dell'intervento di rimozione coatta, il titolare dell'attività effettui di propria iniziativa la rimozione dei manufatti e dei materiali prima dell'intervento stesso, egli ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio LL.PP. e Gestione del Territorio almeno 24 ore prima della data di cui sopra, l'avvenuta rimozione. In caso contrario al titolare verrà addebitato il costo pari all'intervento di rimozione coatta, calcolata dall'Ufficio sopra indicato;
- a norma dell'art. 6 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è il Dr. Maurizio PAPI, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, che provvederà all'emanazione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

AVVERTE

- Che qualora la presente ordinanza venisse disattesa la responsabilità sarà da imputare al proprietario, il quale sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose e persone che nel frattempo dovessero intervenire a causa della non autorizzata occupazione del suolo;
- Non ottemperando nei modi e nei termini sopra stabiliti l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero coattivo con provvedimento sostitutivo in danno, previsto dalla legge, e recupero coatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 46 del 1999;
- Il sig. **Adelfi Adelio**, meglio prima identificato, proprietario dei materiali e manufatti, sarà tenuto a presentarsi nel giorno che gli verrà comunicato, per assistere alle operazioni di sgombero. In mancanza si procederà alla presenza di n. 2 testimoni.
- I suddetti materiali e manufatti, saranno confiscati ai sensi dell'art. 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, in qualità di cose costituenti il prodotto di attività illecita, e saranno sequestrati a garanzia del pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, delle sanzioni, delle spese di rimozione e custodia, degli interessi e di tutte le somme accessorie.
- Entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio e cautelare, il responsabile dei materiali e manufatti rimossi potrà ottenere la restituzione, a condizione che prima estingua l'intero debito garantito.
- Trascorso inutilmente il suddetto termine il Comune – a scelta insindacabile – potrà distruggere, acquisire in proprietà o alienare il materiale ed i manufatti prima indicati. Le spese sostenute per la distruzione saranno a totale carico del responsabile del materiale e dei manufatti. In caso di vendita il ricavato è destinato all'estinzione dei debiti con precedenza per quelli meno garantiti.
- L'eventuale attivo risultante in seguito alla liquidazione di tutte le passività, è posto a disposizione del responsabile dell'impianto. Qualora il ricavato sia insufficiente il debito residuo che permanga insoddisfatto verrà sottoposto al procedimento della riscossione

coattiva, con addebito delle maggiori spese.

- Alla medesima procedura della riscossione coattiva è iscritto il debito conseguente alla distruzione del materiale dei manufatti in argomento, ove il responsabile degli stessi non adempia nei termini indicati dal Comune con la richiesta di pagamento del rimborso.
- Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale davanti al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione.

La presente ordinanza sia notificata immediatamente all'interessato e trasmessa alla Polizia Municipale del Comune di Porto Azzurro ed agli altri Organi di controllo per la piena applicazione. La presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo comunale per giorni 30.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MAURIZIO PAPI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)